

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

125.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Vesentini ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5891)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18
Casati Francesco (gruppo DC)	11, 12, 13, 17
Gelli Bianca (gruppo comunista-PDS)	8, 11
Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	8, 10, 11, 12, 13, 14
Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde)	5, 6, 9, 10, 13, 17
Portatadino Costante (gruppo DC)	6
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	5, 6, 8, 15, 16, 17
Savino Nicola (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	5, 6, 8, 14, 15, 18
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	5, 6, 14, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Vesentini ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge di iniziativa dei senatori Vesentini ed altri: « Norme sul diritto agli studi universitari », già approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1991.

Avverto che nel corso della mattinata è prevista l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione bilancio; propongo pertanto di sospendere la seduta in sede legislativa fino a quando non sarà acquisito il suddetto parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Avverto che è stato richiesto dal gruppo della sinistra indipendente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso;

poiché ne sussistono le condizioni, ne dispongo l'attivazione.

Ricordo che nella seduta di mercoledì 25 settembre 1991 era stata chiusa la discussione sulle linee generali, alla quale avevano fatto seguito le repliche del relatore, onorevole Savino, e del ministro Ruberti.

Comunico che sono pervenuti pareri da parte delle Commissioni competenti.

La I Commissione ha adottato, in data 1° ottobre 1991, la seguente decisione: « parere favorevole con le seguenti osservazioni: si sottolinea l'esigenza di precisare che i poteri di indirizzo, di coordinamento e di programmazione degli interventi riconosciuti allo Stato dall'articolo 3 devono garantire, per il corretto esercizio delle funzioni regionali, adeguati mezzi per una effettiva realizzazione del diritto allo studio in modo uguale e diffuso su tutto il territorio nazionale; si valuti in relazione all'articolo 20, l'opportunità di inserire in materia di studenti stranieri norme che riguardano un diverso ordine di problemi ».

La V Commissione ha adottato in data odierna la seguente decisione: « parere favorevole a condizione che: all'articolo 6, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5. Agli oneri di funzionamento della consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi »; all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: « è istituito », siano aggiunte le seguenti: « per gli anni 1991 e 1992, »; all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « è istituito » siano aggiunte le seguenti: «, limitatamente agli anni 1991

e 1992, »; all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da « 1. Agli oneri » fino a « e 1993 » con le seguenti: « 1. Per il finanziamento dei Fondi di cui all'articolo 16, comma 4, e 17, comma 2, è autorizzata nel 1991 e nel 1992 rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e 25 miliardi. Al relativo onere negli anni 1991 e 1992 ».

La XI Commissione ha adottato, in data 9 ottobre 1991, ha espresso parere favorevole.

La XII Commissione ha adottato, in data 16 ottobre 1991, la seguente decisione: « Esaminato l'articolo 19 del testo unificato del disegno e della proposta di legge n. 5891 recante "Norme sul diritto agli studi universitari"; considerato che: il principio della territorialità delle prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale è a fondamento del Servizio sanitario nazionale; comunque la legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 19, comma 4, garantisce agli utenti il diritto di accesso ai servizi di assistenza di qualsiasi USL in caso di temporanea dimora diversa di quella abituale; non sono quantificati gli assai rilevanti costi prevedibili per attivare e organizzare nuove USL corrispondentemente alle sedi universitarie; le regioni hanno già il potere di organizzare, nell'ambito della programmazione regionale presidi sanitari nel loro territorio, esprime parere favorevole a condizione che l'articolo 19 sia sostituito dal seguente:

ART. 19.

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare convenzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie alla popolazione universitaria all'interno delle sedi universitarie ».

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò diretta-

mente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

(È approvato).

ART. 2.

(Destinatari).

1. Ai fini della presente legge, per « studenti » si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione « università ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Interventi dello Stato, delle regioni e delle università).

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta rea-

lizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in particolare in collegamento con gli organismi del tutorato degli studenti.

3. 1.

Mattioli, Scalia, Tamino.

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il periodo Le università effettuano l'esenzione totale o parziale dal pagamento di tasse e contributi, per gli studenti capaci e meritevoli che si trovino in condizioni di necessità.

3. 2.

Mattioli, Scalia, Tamino.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 3.1 Mattioli ed altri, perché il comma 3 dell'articolo si riferisce alle competenze delle università e, quindi, il riferimento al tutorato come ad un organismo a sé stante è fuori luogo.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 3.2 Mattioli ed altri perché, in parte, rispecchia il contenuto di un emendamento all'articolo 12, nel quale si recupera il concetto di tutorato in una formulazione più funzionale alla lettura del testo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il relatore.

SERGIO SOAVE. Preannunciamo il nostro voto favorevole all'emendamento Mattioli 3.1. Noi siamo sensibili ad enfatizzare la necessità di seguire la nuova figura introdotta con la legge n. 341 del 1990, anche se riteniamo che questa non sia la sede più adatta.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Alcuni degli emendamenti da noi presentati sono volti ad inserire nel provvedimento in esame l'istituto del tutorato. Sono disponibile ad accogliere l'invito al ritiro di tali emendamenti, ma resta un problema politico sul quale richiamo l'attenzione del ministro.

Mi consta che a tutt'oggi, ad un anno dall'introduzione della riforma degli ordinamenti didattici, le università italiane, e i docenti in particolare, stanno ignorando l'obbligo previsto, appunto, dalla legge sugli ordinamenti didattici in ordine al tutorato. Nei prossimi giorni presenterò un'interrogazione per chiederle, signor ministro in quali università stiano operando gli organismi del tutorato, che lei stesso illustrò alla stampa come uno degli elementi innovativi della legge che ho citato. Assistiamo addirittura ad iniziative volenterose e fantasiose come quelle dell'università di Bologna, che farebbe svolgere compiti di tutorato agli studenti degli ultimi anni dei corsi di laurea, ignorando il merito e la sostanza della legge.

Occorre pertanto ancorare il tutorato al provvedimento sul diritto agli studi universitari, in modo tale che non assuma un carattere vago; infatti, dalle forme esplicite che assunse l'istituzione del tutorato, grazie anche al contributo fornito dal collega Guerzoni, si evince che molti compiti sono strettamente connessi al diritto allo studio.

Chiedo conseguentemente un maggiore sforzo ed una maggiore consapevolezza della specificità del tutorato, che deve essere introdotto in modo esplicito nel provvedimento al nostro esame. Tra l'al-

tro, ho l'impressione che la risposta fornita dal relatore in merito al mio emendamento 3.1 non sia adeguata, cioè sia attinente a diversi ambiti di legge. Mi sembra che la norma da me proposta, tesa a prevedere un collegamento con gli organismi del tutorato, sia molto « leggera » e tuttavia rafforzi l'esistente, posto che l'esistente — cioè il tutorato — sia realmente tale.

SERGIO SOAVE. Ho già osservato precedentemente che la questione del tutorato troverebbe migliore collocazione all'articolo 6; infatti, voteremo con convinzione a favore dell'emendamento 6.2. Qualora, tuttavia, l'onorevole Mattioli non ritirasse i suoi emendamenti, voteremmo a favore dell'emendamento 3.1.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. L'emendamento 3.1 presenta il tutorato come un organismo di pari livello istituzionale rispetto ai vari organismi in cui si articola l'università, mentre invece è un servizio nell'ambito dell'attività universitaria.

Credo quindi che nostra la preoccupazione possa trovare soluzione nell'emendamento 6.3, in cui si parla di servizi di orientamento e di tutorato, sui quali deve riferire puntualmente la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari. Nel momento in cui esamineremo l'articolo 6, probabilmente la questione apparirà più chiara, perché la preoccupazione espressa dall'onorevole Mattioli è anche la nostra, quella cioè di seguire attentamente la crescita e di sostenere lo sviluppo di questo nuovo servizio; ciò avviene, come per tutti i servizi dell'università, attraverso una procedura che il ministro attiva ogni tre anni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mattioli a ritirare l'emendamento 3.1, anche in considerazione del fatto che l'emendamento 6.3 del relatore va nella stessa direzione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Invito il relatore a presentare uno specifico emendamento all'articolo 3 in quanto, pur concordando sulla rilevanza dell'articolo 6,

ritengo che anche le disposizioni che stiamo esaminando ora siano importanti.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Accolgo l'invito e presento un emendamento al comma 3 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, comma 3, dopo la parola servizi aggiungere le seguenti comprese l'orientamento e il tutorato.

3. 3.

COSTANTE PORTATADINO. Preannuncio, anche a nome del mio gruppo, il voto favorevole all'emendamento 3.3 del relatore. Tuttavia si tratta di mettere altre due bandiere sul gran pavese, mentre in realtà dobbiamo lavorare per armare la nave. Non abbiamo aggiunto nulla di nuovo rispetto al testo approvato dal Senato.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sono favorevole all'emendamento 3.3 del relatore.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro i miei emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II INTERVENTI DELLO STATO

ART. 4.

(Uniformità di trattamento).

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibe-

razione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono determinati ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, al comma 1 sostituire le parole sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) *sono determinati con le seguenti* sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) *e la Consulta di cui all'articolo 6 sono stabiliti.*

4. 7.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole degli stu-

denti aggiungere le seguenti nonché per le relative procedure di selezione.

4. 8.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole e con particolare attenzione ai figli dei lavoratori per i quali il prelievo fiscale venga effettuato dal sostituto d'imposta.

4. 2.

Mattioli, Scalia, Tamino.

All'articolo 4, comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere il periodo Gli organismi che provvedono all'erogazione di provvidenze economiche possono adottare forme proprie di valutazione, anche inductiva, delle effettive condizioni economiche degli studenti.

4. 1.

Guerzoni.

All'articolo 4, comma 1, alla fine della lettera a), aggiungere il periodo Gli organismi che provvedono all'erogazione di provvidenze economiche inviano gli elenchi dei percipienti delle provvidenze alla Amministrazione finanziaria perché sottoponga le famiglie di studenti titolari di redditi di cui agli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ad accertamenti globali del reddito di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 354.

4. 6.

Gelli, Soave, Auleta.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere le lettere:

c) le fasce di reddito, da individuare secondo quanto prescritto dalla lettera a) e le relative misure minime e massime

delle tasse universitarie di cui alla tabella E), lettera A allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché i criteri per la dispensa totale o parziale;

d) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

4. 9.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 2, dopo la parola acquisto, aggiungere le seguenti per le determinazioni di cui alle lettere a) e b).

4. 10.

Il Relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Considero l'emendamento Mattioli 4.2 superfluo, perché il testo fa già riferimento alla natura del reddito e, a mio avviso, è preferibile non cristallizzare i principi in sede legislativa. Questa concettualizzazione relativa ai figli dei lavoratori, al prelievo fiscale e così via è assorbita dall'espressione « della natura e dell'ammontare del reddito », di cui al punto a) del primo comma e consente di conseguire l'obiettivo che ci si propone. Sono quindi contrario a tale emendamento.

Esprimo altresì parere negativo sull'emendamento Guerzoni 4.1 perché crea confusione, non essendo chiaro il senso della parola « organismi »: la competenza è delle regioni o delle università a seconda del tipo di intervento; l'articolo 4 si riferisce alle competenze dello Stato ai fini dell'uniformità di trattamento.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Gelli ed altri 4.6, che ritengo superato da un successivo emendamento da me presentato.

LUCIANO GUERZONI. Si tratta di due aspetti completamente diversi.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Mi riferisco al mio emendamento 22.2, secondo il

quale i titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti « sono assoggettati al controllo fiscale, anche successivo, relativamente agli anni di godimento degli interventi stessi ».

BIANCA GELLI. Ritengo che il nostro emendamento specifici questo punto in maniera ampia. Comunque, potremmo anche collocarlo diversamente.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

Con riferimento all'emendamento del relatore 4.9, desidero richiamare quanto ho già dichiarato in sede di discussione generale: il Governo ritiene che la collocazione, nell'ambito di questo disegno di legge, della questione relativa alle fasce di reddito ponga alcuni problemi dal punto di vista dell'interpretazione e della correlazione che si può determinare, tra un intervento teso ad applicare l'articolo 34 della Costituzione, il contributo al costo dell'istruzione universitaria da parte degli utenti.

Effettivamente, pur costituendo il riferimento alle fasce di reddito un elemento positivo — vi è infatti correlazione con l'ipotesi secondo cui, attraverso l'individuazione di tali fasce, si può predisporre un meccanismo di sostegno indiretto agli studenti (in quanto le tasse variano, appunto, in base alle fasce di reddito) —, si deve però tener conto che, per difficoltà finanziarie, abbiamo potuto assicurare la copertura del provvedimento solo per due anni e quindi, a mio avviso, non è conveniente collocare la questione in tale contesto.

Pertanto, da parte del Governo permane la preoccupazione — anche in rapporto ad un impegno assunto nell'altro ramo del Parlamento — di trattare il tema in un momento successivo all'emanazione del provvedimento sul diritto allo studio.

Il Governo è sensibile alle motivazioni del relatore, però ribadisce di ritenere più opportuno affrontare il problema in una fase successiva ed a tal fine è disponibile

ad assicurare il proprio impegno. Tra l'altro, vi è una scadenza obbligata: infatti, appena varata la legge finanziaria, occorrerà licenziare un provvedimento molto concreto e di portata limitata per estendere il finanziamento di cui al disegno di legge in esame agli anni 1993-1994. Questa mattina la Commissione bilancio ha espresso il parere con grande fatica, poiché si tratta di un provvedimento urgente, ma faccio presente che non è rituale finanziare una legge per due anni soltanto. Quindi, dovremo intervenire successivamente; al riguardo, sia in questa Camera, sia al Senato, sono state intraprese iniziative per ripristinare i finanziamenti relativamente al periodo 1993-1994, così come previsto dal testo licenziato dal Senato. In quell'occasione si potrà riprendere l'argomento; prego, pertanto, il presidente ed il relatore di tener conto della mia raccomandazione perché, mentre da un lato si approva un provvedimento che non ha limiti temporali, dall'altro la situazione finanziaria ci induce a restringere gli interventi da attuare con il provvedimento in esame ad un periodo di soli due anni. Quindi, la preoccupazione già esposta diventa ancora più pesante, lo ripeto, poiché da una parte legiferiamo in riferimento ad un orizzonte temporale non limitato, dall'altra prendiamo in esame un arco di tempo ristretto. Prego il relatore di prendere in considerazione questo aspetto; ribadisco che il Governo si dichiara disponibile — nel momento in cui garantiremo una prosecuzione negli anni dei finanziamenti per il diritto allo studio — ad intervenire sulla problematica.

Ricordo, tra l'altro, che la scadenza è vicina e, quindi, è opportuno trovare un punto di mediazione tra coloro che, in questa Commissione, ritengono — come è emerso dalla discussione generale — di dover intervenire in questa stessa sede e la soluzione adottata dal Senato di rinviare ad una fase successiva. Essendosi determinata, appunto, questa difficile situazione di copertura, potremo riprendere in esame la questione appena la legge

finanziaria avrà ripristinato questo finanziamento « zoppo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mattioli ed altri 4.2.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Analogamente all'emendamento 3.2, di cui non abbiamo parlato, ma che riguardava l'esenzione totale o parziale dal pagamento di tasse e contributi, l'emendamento 4.2 recepisce il senso della discussione da noi già svolta in ordine alla vanità di esenzioni legate a certificazioni del reddito che, stante l'attuale situazione di evasione, sono impossibili. Sono disposto a ritirarlo, purché vi sia un impegno ad approvare quelli del relatore che soddisfano analoghe esigenze.

Se l'altro ramo del Parlamento ha approvato un testo che in un punto cruciale è insufficiente, questo deve essere riesaminato, tanto più che, per quanto riguarda la legge finanziaria, sul minacciato decurtamento dei fondi si registrerà una compatta battaglia di tutte le forze politiche. Pertanto, se l'invito del ministro è solo una dilazione nel tempo...

PRESIDENTE. No, onorevole Mattioli, non si tratta di una minaccia: la Commissione bilancio ha posto la condizione che il finanziamento sia limitato agli anni 1991 e 1992.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ho capito, ma credo che vi sarà una compatta battaglia di tutte le forze politiche per ripristinare gli appostamenti. Se il ministro, quindi, intende rivedere questa parte del provvedimento in un momento

successivo, io sono d'accordo; non concordo, invece, sulla sua soppressione.

PRESIDENTE. L'emendamento disciplina un aspetto diverso rispetto a quello che forma oggetto delle sue riflessioni.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Riguarda quegli aspetti della certificazione che poi vengono affrontati in alcuni emendamenti del relatore; se questi ultimi venissero accolti, sarei disposto a ritirare il mio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mattioli a ritirare l'emendamento, per ripresentarlo eventualmente in altra sede.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guerzoni 4.1.

LUCIANO GUERZONI. Associandomi all'impostazione espressa poc'anzi dal ministro in ordine ad interventi attinenti alla complessa materia della tassazione, posso ritirare l'emendamento qualora il relatore renda noto il suo intendimento rispetto alle osservazioni formulate dal ministro in merito alla lettera *c*) dell'emendamento 4.9 (la successiva lettera *d*) riguarda un'altra questione).

La norma di cui alla lettera *c*) è apparentemente innocua: delegifica una materia oggetto di riserva di legge. Come il ministro ha chiaramente riconosciuto, ciò significa operare una delegificazione *sine die*, definitiva, su un provvedimento sul diritto allo studio che si presenta all'opinione pubblica con un effetto limitato a due anni; infatti, in assenza di un altro intervento legislativo, la legge decadrà il 31 dicembre 1992 e per prorogarla occorrerà un intervento normativo, cioè una nuova legge finanziaria. La sede in cui eventualmente si potrà affrontare la questione delle tasse universitarie è quella in cui saremo di fronte ad una legge che avrà questi effetti.

Desidero inoltre precisare che, fin dall'inizio di questo esame, non abbiamo avuto alcuna approccio di tipo ideologico o preconcetto alla questione delle tasse. Nel corso della discussione sulle linee generali ho dichiarato che eravamo disponibili ad affrontare il problema ma non ritenevamo fosse questa la sede opportuna per farlo. In proposito, invito i colleghi a prendere visione dell'ottimo *dossier* curato dal Servizio studi della Camera, in cui emerge che la questione della contribuzione degli studenti all'istruzione universitaria e delle tasse è tutt'altro che liquidabile in un comma di tre righe. Dell'argomento si sta discutendo in tutti i paesi OCSE: le soluzioni adottate vanno dall'introduzione di tasse pesanti in Giappone alla linea intermedia seguita dagli Stati Uniti, alle misure adottate da paesi come la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Germania, la Grecia, il Portogallo nei quali la tassazione universitaria non esiste. Posso citare inoltre il caso della Gran Bretagna in cui la commissione Jarrat, che ha pubblicato una relazione sulle università, è giunta a prevedere la completa eliminazione delle tasse di iscrizione in quanto esse, in ultima analisi, sono finanziate ampiamente dallo Stato. Nella documentazione è contenuta altresì la relazione del governo olandese, assunta come punto di riferimento per un dibattito internazionale. Non si tratta quindi di un fatto demagogico; siamo di fronte ad una questione dibattuta a livello internazionale.

Vi è un problema di opportunità segnalato dal ministro e dai colleghi in discussione generale: da quarant'anni manca una legge sul diritto allo studio ed ora ne approviamo una che ha validità di due anni ed attraverso la quale si opera un aumento delle tasse universitarie. Vorrei comprendere il senso politico e culturale di un'operazione di questo genere.

Invito i colleghi ad esaminare le tabelle riportate nella rivista *Campus*, in cui sono indicati i contributi pagati dagli studenti ateneo per ateneo. In alcuni atenei gli studenti non pagano una lira di contributo per biblioteche, laboratori e ri-

scaldamento, mentre in altri i contributi sono elevati. Inoltre, esistono università (posso citare i due casi di Siena e Bologna) in cui è stato realizzato un ulteriore consistente aumento di queste contribuzioni, ma con una procedura corretta di confronto tra consiglio d'amministrazione, senato accademico e studenti; l'aumento è stato vincolato alla finalizzazione delle somme. È chiaro che si possono chiedere maggiori contribuzioni agli studenti se queste sono vincolate a situazioni verificabili. Forse io intervengo in modo troppo appassionato, ma vorrei che considerassimo questi aspetti oggettivamente. Noi andiamo ad interrompere una prassi che gli atenei stanno ponendo in essere, quella di chiamare gli studenti ad una contribuzione che sia molto ben definita non solo quanto all'ammontare, ma anche quanto alla destinazione.

Vorrei che avessimo presente la condizione studentesca media del nostro paese non soltanto nelle università del profondo sud. Ad esempio, a Bologna ci si alza alle 6 del mattino per prendere il posto in un teatro che può ospitare duemila persone, e ciò al fine di ascoltare una lezione di 40 minuti. Non si può offrire con la mano sinistra una speranza di diritto allo studio e, con la mano destra, sottrarre ad ogni controllo del Parlamento — l'unica autorità competente in materia — la gestione delle tasse universitarie.

Come puntualizza il documento del Servizio studi, esiste un problema di criteri e di procedure estremamente complesso; è chiaro che a questo non si può provvedere che con una norma *ad hoc*. Noi confermiamo di essere disponibili ad esaminare la materia anche subito, con un provvedimento separato con cui definire obiettivi, procedure e criteri, tenendo conto delle riflessioni avvenute anche in campo internazionale. Inoltre, non avremmo alcuna obiezione se in Commissione si raggiungesse un accordo per presentare un ordine del giorno che obblighi il Governo a mettere allo studio la materia, a formulare una proposta, ad impegnare tutti nell'affrontare il problema. Però, quest'ultimo va calibrato esami-

nando la situazione diversa di studenti che pagano zero lire; esistono due piani di contribuzione, uno centralizzato e l'altro autonomo. Una cosa è realizzare un intervento che tenga conto di questa situazione diversificata, un'altra introdurre una delegificazione senza alcun vincolo e alcun criterio.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, in sostanza, mantiene il suo emendamento 4.1?

LUCIANO GUERZONI. Lo ritiro.

BIANCA GELLI. Ritiro il mio emendamento 4.6 e mi riservo di ripresentarlo riferito all'articolo 22; il relatore aveva già rivolto un invito in questo senso ed a me sembra giusto che l'accertamento di cui si tratta sia ricondotto a determinate regole e venga inserito nel contesto adatto.

Desidero rilevare che l'emendamento del relatore 4.9 va nel senso di una delegificazione delle tasse universitarie e che lo stesso intento si ritrova nell'emendamento 12.7, ma questo è volto a stabilire che l'entità delle tasse, non già dei contributi, è fissata dagli atenei stessi.

Già in sede di discussione generale ebbi modo di chiarire la nostra posizione, escludendo fin da allora — ancor prima che fosse emanato il parere che impone la copertura finanziaria di due anni soltanto — che con questo provvedimento, da una parte, si potesse dare e, dall'altra, togliere agli studenti. Io mi sono espressa contro un aumento delle tasse senza il corrispettivo miglioramento del servizio universitario, perché non si può incrementare il costo del biglietto dell'autobus se questo non garantisce prestazioni efficienti. Non sono d'accordo, quindi, con l'impostazione del discorso della tassazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.9.

FRANCESCO CASATI. Invito i colleghi del PDS a considerare l'emendamento del

relatore nei termini più puntuali e più esatti. Qui non si introduce alcun aumento delle tasse universitarie; queste potrebbero rimanere inalterate per anni, perfino essere diminuite. Quindi, in questa sede non si stabilisce assolutamente un incremento delle tasse universitarie. Questo aspetto mi sembra importante.

LUCIANO GUERZONI. Non ho parlato di aumento, ma di delegificazione.

FRANCESCO CASATI. È certamente una delegificazione. Però, prima di parlare di questa, vorrei sottolineare che la materia è del tutto pertinente con i contenuti del provvedimento, che riguarda il diritto allo studio universitario, cioè tutte quelle provvidenze che lo Stato pone in essere per garantire condizioni idonee e, prima ancora, possibilità di accesso alle singole sedi universitarie. Per assicurare tali condizioni idonee sono previste anche le contribuzioni che gli utenti possono fornire, in ragione del loro reddito, per essere ammessi agli atenei. A mio avviso, vi è anche una finalità importante che non si può disconoscere. I colleghi del partito democratico della sinistra, impegnati in passato in tante battaglie, dovrebbero essere più sensibili, perché si tratta di una questione di equità attualmente ignorata in modo totale da parte delle norme vigenti. Infatti, gli studenti praticamente pagano le tasse tutti nella medesima misura, anche coloro che provengono da famiglie abbienti, benestanti, e che potrebbero sostenere oneri maggiori, mentre vi sono ragazzi appartenenti a famiglie con reddito molto limitato che spesso debbono fare salti mortali per mantenersi agli studi.

LUCIANO GUERZONI. Le esenzioni sono previste anche adesso.

FRANCESCO CASATI. In maniera molto approssimativa. Ritengo importante introdurre le fasce di reddito ed inoltre, con una norma che il relatore presenterà più avanti, far scattare anche un automatico controllo fiscale per chi chiede prov-

videnze allo scopo di frequentare l'università. Ribadisco che, a mio avviso, si tratta di una disposizione molto importante da includere in un provvedimento sul diritto allo studio quale quello che stiamo esaminando.

Quanto alla delegificazione, il ministro dispone, con le sue informazioni, di un osservatorio privilegiato per poter stabilire le misure minima e massima delle tasse universitarie, rispetto anche all'aumento del costo della vita ed a tutta una serie di altri elementi. Gli atti ministeriali sono completamente controllabili da parte del Parlamento attraverso il sindacato ispettivo, che il Parlamento stesso può esercitare, quando vuole. D'altra parte, che esista un'esigenza di adeguamento delle tasse è dimostrato dal fatto che queste sono ferme da moltissimi anni: praticamente, vent'anni fa gli studenti pagavano quattro volte di più rispetto a quanto ora sono tenuti a versare. Allora, o si pagava troppo in passato o si paga troppo poco adesso. Non solo, ma nei prossimi anni, a noi responsabili della cosa pubblica, sarà imposto di considerare una contribuzione più adeguata da parte degli utenti, se vorremo pensare ad un afflusso di risorse adeguato, rapportato ai livelli già raggiunti dagli altri paesi europei, stante la situazione della finanza pubblica che non sarà risolta rapidamente in questi anni.

Vi sono quindi delle buone ragioni per intervenire adesso. Il collega Guerzoni ha ipotizzato la presentazione di un ordine del giorno: ritengo che sia del tutto inadeguato, che non serva a nulla, così come non risulterebbe utile un provvedimento *a latere*, che non potrebbe essere approvato entro questa legislatura e, d'altra parte, enfatizzerebbe un problema (perché lo isolerebbe dal contesto generale) su cui si scatenerrebbe una vicenda che impedirebbe l'approvazione del provvedimento.

Comprendo le difficoltà del ministro e mi dispiace di dover contribuire ad alimentarle, perché vorrei invece superarle; ma desidero ricordare che lo stesso ministro, in sede di replica, si era convinto dell'opportunità di introdurre una norma

come quella di cui stiamo discutendo. Lo scopo è proprio quello di farci carico dei problemi di interesse generale perché, se dovessimo badare ad interessi « di bottega », non dovremmo inserire nel testo questa disposizione in una situazione prossima alle elezioni; penso tuttavia che gli elettori capiranno, anche perché non è previsto alcun aumento, ma solo una definizione dei criteri.

Inoltre, il collega Guerzoni sostiene che vi sono notevoli diversità per quanto riguarda le contribuzioni.

LUCIANO GUERZONI. No, mi riferivo ai contributi per biblioteche, laboratori e riscaldamento.

FRANCESCO CASATI. Ma proprio perché esiste questa situazione, sulla quale convergo, il compito di adeguare le tasse stabilendo un minimo ed un massimo deve essere affidato al ministro, che ha l'osservatorio giusto per vedere come stanno le cose; le singole università possono poi orientarsi verso il minimo ed il massimo del livello. È la soluzione più razionale ed efficace.

Ribadisco che con la disposizione in esame non aumentiamo affatto le tasse, ma introduciamo criteri in base ai quali il ministro successivamente, quando lo riterrà opportuno, potrà procedere ad un adeguamento delle tasse stesse. Preannuncio quindi un voto favorevole sull'emendamento 4.9.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Credo che l'evidente preoccupazione dei colleghi del gruppo comunista-PDS e della sinistra indipendente sia quella di non trovarsi di fronte ad un onere che penalizzerebbe gli studenti meno abbienti. Per evitare questo esistono due metodi: il primo è quello automatico teso a mantenere le tasse ad un livello basso per tutti, per cui ne beneficerebbero in particolare proprio coloro i quali ne hanno bisogno; il secondo è quello tendente ad adeguare le tasse alla remunerazione del servizio e poi esentare i meritevoli.

Non ho dubbi sul fatto che uno Stato che non fosse in grado di fare ciò sarebbe sciatto e « lazzarone », ma in linea di principio condivido l'impostazione del relatore. In passato, rispetto ad alcuni grandi comparti (l'istruzione, la sanità) noi tutti abbiamo pensato che uno Stato solidale e moderno dovesse assicurare i servizi a costo zero a tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito, trattandosi di funzioni proprie dello Stato. Oggi tuttavia dobbiamo prendere atto che questo sistema non ha funzionato e che molto spesso le gestioni sono divenute sciatte.

Credo pertanto che l'emendamento del relatore debba essere approvato ed esprimo, semmai, rincrescimento per il ritiro dell'emendamento 4.1 del collega Guerzoni. Concordo con il collega Casati, ritenendo assolutamente sbagliato evincere che si tratterebbe *tout court* di un aumento delle tasse per i non abbienti. Sul terreno della difesa del diritto allo studio si opererà nel momento in cui manterremo fede allo sgravio delle tasse per i non abbienti e porremo in essere seri strumenti di accertamento dei soggetti non abbienti.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non drammatizzare e non enfatizzare un problema che mi sembra non meriti questo tipo di accentuazione. Le questioni sono due, una di merito ed una procedurale.

Sotto il profilo del merito, l'emendamento 4.9 rappresenta una puntualizzazione di quanto disposto dalla legge n. 41 del 1986, che peraltro già conteneva una serie di principi ed individuava nuovi livelli di tassazione, indicando i soggetti esentati o meno dal pagamento. I livelli di reddito fissati nel 1986 oggi appaiono superati, per cui quel tipo di esenzione attualmente corrisponde ad una fascia minima forse inesistente: chi oggi percepisse ancora quel reddito minimo indicato dovrebbe affrontare problemi di sopravvivenza quotidiana, per cui non avvertirebbe certo l'esigenza di iscriversi all'università.

Il problema vero sollevato dall'onorevole Guerzoni concerne la delegificazione. Secondo le disposizioni attualmente vigenti, la modifica delle tasse deve essere introdotta con legge, mentre con la norma al nostro esame stabiliamo criteri innovativi delegando il Governo. Questo è veramente un grande problema? Il Parlamento si sente realmente spogliato delle proprie competenze? Il Parlamento ha comunque un potere politico, un potere di indirizzo nei confronti del Governo, anche se in questo caso, a norma del comma 1 dell'articolo 4, il Presidente del Consiglio dei ministri deve emanare un decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

LUCIANO GUERZONI. Ma non è nemmeno previsto il parere del Parlamento!

PRESIDENTE. Il Parlamento deve « affossarsi » esprimendo un parere sull'aumento di una tassa universitaria?

Il problema vero è quello di una responsabilità politica che il Governo deve avere.

LUCIANO GUERZONI. Noi non diciamo di no, ma sosteniamo che non è questa la sede propria per delegificare in materia.

PRESIDENTE. Vorrei che questo problema non fosse drammatizzato ed enfatizzato. Personalmente, non sarei favorevole ad affrontarlo in questa sede, ma debbo dire con franchezza che, qualora esso fosse esaminato dalla Commissione, il fatto non mi sembrerebbe drammatico, perché non si determina automaticamente un aumento delle tasse. Poiché sul tema si sta concentrando una grande tensione, che io non condivido, ma di cui prendo atto, vorrei formulare un'ipotesi. Il provvedimento in esame, in base al parere espresso dalla Commissione bilancio, avrà copertura finanziaria soltanto per il 1992: diciamoci la verità, perché i fondi del 1991 saranno utilizzati soltanto l'anno

prossimo. Alla fine del 1992 la legge finanziaria od un altro provvedimento dovrà ridare continuità alla legge sul diritto allo studio prevedendo la copertura per gli anni successivi. Quella, a mio avviso, sarà la sede in cui affrontare il problema.

Vorrei invitare i colleghi a percorrere questa strada che mi pare salvi i principi di tutti e sia ispirata ad un sano realismo, poiché — lo ribadisco — il disegno di legge in esame, semmai riusciremo ad approvarlo rapidamente, sarà in vigore solo fino al termine del 1992. Io sono dell'avviso che il problema nel 1993 possa essere affrontato: in caso contrario, ci troveremo in una situazione di tensione, con il rischio che il provvedimento non venga approvato a causa di una questione che è solo astratta.

SERGIO SOAVE. Ritengo che la proposta del presidente sia ragionevole. Magari avessi ancora la capacità, come il collega Guerzoni, di appassionarmi! Passa il tempo ed io acquisto più lucidità e meno passione.

Alla luce del parere pervenutoci stamane, che non supponevamo affatto fosse di quella natura (noi credevamo che fosse analogo a quelli che in genere vengono espressi per provvedimenti di questo rilievo), le osservazioni del ministro e la proposta del presidente mi paiono ragionevoli; sulla natura e sul merito della questione l'accordo è vasto e comprende anche il nostro assenso. Insistere nel voler disciplinare la materia in questa sede finirebbe, fatalmente, per affossare il provvedimento ...

NICOLA SAVINO, *Relatore*. È un ricatto!

LUCIANO GUERZONI. È l'esercizio del potere regolamentare.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. È un ricatto che non mi troverà connivente, perché è così che l'Italia sta andando a rotoli! Ho le mie convinzioni sulle questioni di principio e considero questa una questione di principio!

SERGIO SOAVE. Questa divisione che si è manifestata fatalmente renderebbe alquanto problematica la conclusione dell'iter del disegno di legge ed avrebbe inevitabilmente anche ripercussioni su un altro provvedimento, pure importante e fondamentale per la vita dell'università, sul quale ci confronteremo in Assemblea.

Desidero aggiungere alcune sintetiche osservazioni. Il Parlamento, in materia di tasse, ha sempre rivendicato una riserva. L'onorevole Casati afferma cose molto giuste: esiste una questione di equità per quanto riguarda i meno abbienti, così come vi sono altri problemi che egli ha richiamato e che non riprendo perché nel merito li condivido.

Io sono favorevole all'emanazione di una legge con la quale il Parlamento decida di dare al ministro — in base ad indicazioni di principio generali — il potere di riserva che è stato sempre avvocato dal Parlamento stesso. Non si comprende perché ora debba essere apportata una modifica che non incide sulla sostanza della legge ma che muta profondamente il principio della riserva parlamentare. Non dico questo nella preoccupazione che sia introdotto un aumento delle tasse, anche se tutti abbiamo sempre definito quello in esame come il « comma dell'aumento delle tasse »; non ritengo che tale misura sarebbe automatica e posso persino pensare che il ministro, nei prossimi sei mesi, diciamo prima del luglio 1992, non emanerebbe un provvedimento in quel senso. Però, riteniamo che tale potere possa essergli conferito entro il luglio 1992, avendo appunto noi rimesso esplicitamente, con provvedimento apposito, una materia così delicata alla sua potestà. Che la materia sia tale, al di là delle osservazioni svolte, lo ha dimostrato l'onorevole Guerzoni rinviando al documento del Servizio studi: stiamo infatti trattando una problematica che è aperta in tutti gli ordinamenti e se l'affrontassimo in questa sede otterremmo un risultato politico del tutto negativo, perché un provvedimento, finanziato poco e male per un periodo limitato (stante il vincolo

posto questa mattina dalla Commissione bilancio), diventerebbe, per lettura comune, anziché la legge sul diritto allo studio la « legge sulle nuove tasse universitarie ». Sappiamo bene che la normativa avrà ripercussioni di cui si avvertiranno gli effetti non domani, ma tra qualche anno, mentre la percezione immediata, soggettiva, dell'efficacia del provvedimento sarebbe tutta in relazione ad un ipotetico uso di questo emendamento da parte del Governo.

Non procrastiniamo dunque *sine die* la discussione, ma riserviamoci la possibilità, accogliendo la proposta del presidente, di rinviarla di un anno (sulla base di quel parere che ieri non potevamo prevedere), quando dovremo riprendere la questione in sede di esame della legge finanziaria, non di una postazione di bilancio.

Ritengo questa una proposta ragionevole, tale da stemperare le oggettive tensioni esistenti e da costituire per tutti una mediazione equilibrata.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ci troviamo in una situazione in cui obiettivamente si scontrano due questioni. Quella di fondo è rappresentata dalla politica del finanziamento dell'università; in proposito, come ho confermato più volte e non solo in questa sede, non posso che condividere l'impostazione ricordata dal relatore e dall'onorevole Casati, sulla quale, in effetti, si sono dichiarati d'accordo tutti i gruppi.

Un altro problema riguarda la storia del processo di riforma che stiamo portando avanti. Se non si ha la freddezza politica necessaria per valutare bene il quadro nel quale vengono condotte le riforme, si rischia oggettivamente — e questa Commissione deve esserne consapevole — di provocare, come molte volte si è verificato, un arresto dei processi di riforma, non per cattiva volontà di qualcuno, ma perché si creano...

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Come no! Per cattiva volontà di qualcuno! Tutto si

può dire, tranne che non vi siano le cattive volontà!

ANTONIO RUBERTI. *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* ...si creano situazioni per cui i processi si arrestano. In questa legislatura stiamo compiendo tutti un grande sforzo per completare il processo di riforma, che prevede ancora due appuntamenti importanti, rappresentati dall'autonomia e dal diritto allo studio, avendo noi già approvato i provvedimenti riguardanti gli ordinamenti didattici e la programmazione.

Alcuni di noi stanno lavorando dalla mattina alla sera per condurre in porto questa « nave » della riforma. Dobbiamo tener presente che il calendario presenta precisi vincoli, dal momento che a metà novembre, presso questo ramo del Parlamento, avrà inizio la sessione di bilancio e che il disegno di legge al nostro esame dovrà comunque tornare al Senato. Per quanto riguarda il provvedimento concernente l'autonomia, non tutti i gruppi sono d'accordo sull'opportunità di esaminarlo in sede deliberante. Quanto al disegno di legge sul diritto agli studi universitari, addirittura la sua mancata approvazione entro la fine dell'anno comporterebbe la perdita dei 50 miliardi di finanziamento per il 1991; resterebbe il finanziamento di 25 miliardi per il 1992, per cui la legge sarebbe impraticabile e la possibilità di una sua approvazione verrebbe meno.

Già con riferimento alla legge finanziaria, che io ho difeso per la parte concernente il mio dicastero, ho evidenziato che la decurtazione del finanziamento per il 1992 non era da me condivisa e soprattutto che risultava pesante il mancato utilizzo dei fondi per gli anni 1993 e 1994 rispetto ad una legge approvata da un ramo del Parlamento e considerata parte di un progetto di riforma importante. Adesso so che sia i ministri finanziari sia il Parlamento sono orientati verso un ripristino dei finanziamenti, ma in realtà la decisione sarà assunta successivamente, per cui resta probabilmente la difficoltà di approvare il provvedimento.

Credo allora che il problema dei tempi sia importante e decisivo.

Non possiamo inoltre ignorare tutta la vicenda che ha accompagnato questo processo di riforma. Poco più di un anno fa quasi tutte le università erano occupate ed anche a questa Commissione va attribuito il merito di avere approvato, in quel frangente ed in un situazione certamente difficile, leggi importanti come quella sugli ordinamenti didattici, nonché di aver cercato di conquistare un consenso politico più vasto sulla questione dell'autonomia, perché riforme istituzionali così profonde debbono andare al di là del solo impegno della maggioranza, anche se quest'ultima deve assumersi le proprie responsabilità. Credo sia difficile ignorare che per la ricomposizione di questo clima ha giocato un ruolo importante anche il fatto che per il provvedimento sul diritto agli studi al Senato si sia cercato di pervenire ad un accordo tra la proposta del Governo e quella dell'opposizione e si sia così elaborato un testo approvato all'unanimità. Questo non è un fatto politico in cui tutte le forze possano ritenersi disimpegnate, ma è un fatto, a mio avviso, rilevante. Possiamo benissimo ritenere che le ragioni che ci spingono a mettere tutto in discussione siano molto forti e che possano essere sostenute; però, è di questo che si tratta.

Pertanto è opportuno non sottovalutare l'impatto che hanno le leggi di riforma dell'università. Ho potuto verificare come si possano deformare certe interpretazioni, come si possano esaltare determinati processi. Si rischierebbe quindi (e non ditemi che non è così, perché conosco l'università) di avere, di fronte ai tabù che vi sono stati per anni, un'immagine distorta della reale portata del provvedimento sul diritto agli studi.

Stante la difficoltà rappresentata da una copertura parziale, solo per due anni (chi ha preso parte alla seduta in sede consultiva della Commissione bilancio sa che sono state necessarie due ore di discussione, essendo abbastanza irrituale una copertura parziale), considerato che entro il 31 dicembre, o comunque entro il

mese di gennaio, avremo la nuova legge finanziaria, nessuno ci impedirà a gennaio, di affrontare nuovamente il problema, prevedendo una copertura per gli anni successivi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Con un altro provvedimento legislativo?

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Con un provvedimento specifico in cui si preveda la copertura per gli anni 1993 e 1994 e in cui si affronti il problema.

Credo che questo possa essere l'impegno a metà strada per far andare avanti il processo di riforma. Tra l'altro, si creano difficoltà proprio per chi è convinto che la sostanza delle ragioni sia giusta. Però, a mio avviso, non si può sottovalutare l'importanza che può avere l'inserimento in questo testo della tematica e, soprattutto, non si può non tener conto del problema politico sollevato che, probabilmente, può portare — a ragione o a torto — ad una situazione di difficoltà anche rispetto all'intero processo di riforma.

Certo, vi è chi ritiene — in perfetta buona fede, ne sono convinto — che questo sia un problema determinante. Io non comprendo questa preoccupazione, ma ho ritenuto mio dovere esprimerla perché, in definitiva, non credo che su questo punto siano opportune decisioni affrettate. Quindi, chiedo un momento di riflessione su questo aspetto, in quanto forse conviene tener conto anche di questi altri elementi.

Desidero poi soffermarmi su un'ultima questione. Su quali punti andremo eventualmente a discutere in Assemblea? Poiché siamo d'accordo sulla sostanza della legge e sulla forma, l'unico punto che avrebbe ripercussioni all'esterno, con tutti i rischi di deformazione, sarebbe quello relativo alle tasse universitarie.

FRANCESCO CASATI. Desidero precisare che noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo formulato una proposta in

sede di discussione sulle linee generali, proposta che il ministro ha accolto e che noi ci siamo orientati a sostenere positivamente. Dico questo per ricostruire in maniera semplice quanto è avvenuto, altrimenti potrebbe sembrare che noi abbiamo inventato qualcosa. Ora siamo di fronte ad una posizione diversa del ministro, il quale ci ha chiesto un momento di riflessione: noi glielo concediamo, avendo però la convinzione di avere già risposto.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ho l'impressione che siamo coinvolti in una questione che va al di là del merito dell'emendamento, trattandosi di corretta applicazione del regolamento della Camera per quanto riguarda l'iter della legge finanziaria. Invito il presidente e la Commissione, quale che sia il merito del problema, a respingere un'interpretazione dei propri compiti da parte della Commissione bilancio assolutamente non pertinente alla luce delle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988, perché, fino a prova contraria, la legge finanziaria non è stata ancora approvata. E proprio questo che, da un anno a questa parte, sistematicamente la V Commissione sta facendo, quasi sempre su istigazione del ministro del tesoro, che non interviene personalmente in quella sede ma si limita ad inviare un sottosegretario, addirittura giungendo ad esprimere pareri vincolanti,...

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il suo orientamento sulla proposta del ministro, senza riprendere la discussione generale.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Sto chiedendo al presidente ed alla Commissione ...

PRESIDENTE. Si tratta di un'altra questione: del problema della copertura. Noi stiamo discutendo un altro argomento.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Allora, lei sa che, a termini di regolamento,

quando interviene il Governo si riapre la discussione. Chiedo al presidente di sollevare un conflitto con la Commissione bilancio, poiché non accetto ciò che, a termini di regolamento della Camera, è insostenibile! La legge finanziaria è tutt'altro che approvata, quindi questa decurtazione dei fondi relativi al 1993-1994 è un elemento inconsistente e, pertanto, sulla base di un elemento formalmente inconsistente è stato espresso, da parte della Commissione bilancio, un parere insostenibile a termini di regolamento. Di conseguenza, non posso associarmi alla proposta del ministro e ritengo che debba essere mantenuto, nella forma e nella sostanza, l'emendamento del relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ho l'impressione che il parere di cui si parla non possa interferire con la questione dell'emendamento al comma 1 dell'articolo 4. Quanto alla disponibilità dei 50 e 25 miliardi che dovrebbero essere utilizzati come finanziamento da parte del Ministero per realizzare determinate azioni, essa non può assolutamente incidere sulla procedura di programmazione contemplata dall'articolo 4. Mi permetto di richiamare quest'esigenza perché il sistema deve essere programmato ed a tal fine sono necessarie le azioni congiunte di cui all'articolo 4, ivi compresa, quindi, in modo specifico, quella relativa all'individuazione delle fasce di reddito.

Quanto poi all'osservazione del ministro circa le buone ragioni, mi auguro che non si torni in una situazione tale per cui le buone ragioni che il ministro e tutti noi riconosciamo possano costituire motivo per mettere in discussione la materia nel suo complesso perché, in tal caso, sarei fortemente preoccupato circa la correttezza e la bontà della nostra buona volontà.

PRESIDENTE. Il relatore aderisce alla richiesta del ministro di accantonare l'articolo 4 alla luce dell'esigenza di ulteriori approfondimenti?

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito l'accantonamento dell'articolo 4.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Rapporto al Parlamento).

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 29 ottobre 1991.*